

COMUNE DI CERNOBBIO

Individuazione del reticolo idrico minore

**Definizione delle relative fasce di rispetto
e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione
all'interno delle stesse**

**REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DELLE
COMPETENZE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

novembre 2010

1 - PREMESSA

In attuazione della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003, il Comune di Cernobbio ha proceduto alla determinazione del reticolo idrico minore di propria competenza.

Ha altresì provveduto all'individuazione delle aree pertinenti agli elementi del reticolo (**fasce di rispetto – Allegati 1A/1B/1C/1D**), all'interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alle attività vietate, oltre che alla tipologia ed entità degli interventi ammessi.

Le fasce di rispetto sono state determinate in funzione dei criteri indicati dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 - successivamente modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 - allo scopo di garantire ovunque un'adeguata superficie di salvaguardia, evitando al contempo eccessive penalizzazioni dell'abitato.

Il presente regolamento definisce i criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

2 - DEFINIZIONI

2.1 - Nulla osta idraulico

Provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse.

Ai sensi delle presenti norme, il nulla osta viene rilasciato quando gli interventi proposti ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, taglio piante, difese radenti su terreno privato, ecc.).

Non comporta il pagamento di alcun canone.

2.2 - Autorizzazione ai soli fini idraulici

Provvedimento con il quale l'autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge su beni (pubblici o privati) che già appartengono ad altri soggetti. Sono soggetti ad autorizzazione ai soli fini idraulici tutti gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002, come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003. L'autorizzazione ai soli fini idraulici prevede la stipula di un apposito **disciplinare** tra il richiedente e l'amministrazione comunale, oltreché l'emanazione di un **decreto**, secondo i modelli di cui agli **Allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002**

(riportati in allegato), ed è soggetta al pagamento di un **canone annuo** (vedi punto 6).

2.3 - Concessione per occupazione di area demaniale

Provvedimento con il quale l'autorità idraulica consente ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che essi non hanno. Sono soggetti a concessione per occupazione di area demaniale tutti gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002, come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003, realizzati in **alvei appartenenti al Demanio fluviale, identificati nelle mappe catastali**. La concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stipula di un apposito **disciplinare** tra il richiedente e l'amministrazione comunale, oltrechè l'emanazione di un **decreto**, secondo i modelli di cui agli **Allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002** (riportati in allegato). E' soggetta al pagamento di un **canone annuo** (vedi punto 6).

3 - COMPETENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Con riferimento a quanto a suo tempo enunciato dall'art. 12 del T. U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523 del 1904), i lavori sui corsi d'acqua finalizzati esclusivamente alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si intendono a carico dell'amministrazione a cui compete la conservazione di tali opere; se essi costituiranno però un giovamento anche a terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne conseguiranno.

All'Autorità idraulica compete altresì la manutenzione dell'alveo di piena ordinaria dei corsi d'acqua.

Si intendono invece ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, gli interventi di manutenzione di sponde ed argini e la costruzione delle opere di difesa dei loro beni dai corsi d'acqua ascritti al reticolo minore. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari che dall'opera risentono beneficio.

E' altresì da intendersi vietata l'esecuzione di qualsiasi opera in alveo (cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dello stesso) senza il permesso dell'autorità amministrativa

4 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NELLE FASCE DI RISPETTO

4.1 – Reticolo principale

I riferimenti a questo riguardo si trovano nell'elenco dell'Allegato A - **Torrente Breggia, numero progressivo CO030 e numero iscrizione el. AAPP 165** - che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 8/8127 del 01/10/2008 (sostituendo l'elenco di cui all'Allegato A della deliberazione 7/13950 del 01.08.2003).

Sugli elaborati grafici allegati a queste note, lungo il suo margine stabile in sinistra idrografica - rappresentato da un argine continuo in muratura - è stata indicata una fascia di rispetto di 10 metri d'ampiezza.

Al loro interno sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 94 e 96 del R.D. n. 523 del 1904, ivi compresa la realizzazione di pavimentazioni di tipo stradale senza modifica del profilo naturale o esistente del terreno, sulla scorta di puntuali verifiche di carattere statico e geologico-tecnico che comprovino la compatibilità dell'intervento rispetto alle condizioni dell'alveo ed alle caratteristiche delle opere di difesa spondale presenti.

4.2 – Reticolo minore

Nell'ambito dell'area urbanizzata del Comune di Cernobbio, lungo tutti i corsi d'acqua, compresi i tratti combinati, è stata definita una fascia di rispetto di ampiezza pari a 4 metri che, normalmente, si amplia a 10 metri nel tratto montano.

Per i tratti di corso d'acqua indicati come demanio fluviale in cartografia catastale ma privi di qualsiasi funzione idraulica, le fasce di rispetto sono state omesse.

Resta inteso che, in presenza di un corso d'acqua individuato sulle cartografie ufficiali (C.T.R. I.G.M.) ma non riportato sulle mappe catastali, i relativi provvedimenti autorizzativi (es. attraversamento con ponte) non comporteranno occupazione di area demaniale.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo, si applicano le limitazioni di seguito esposte.

4.2.1 - Attività vietate

Sono da intendersi a tutti gli effetti vietate le seguenti attività:

- a) la traslazione dell'alveo;
- b) i movimenti di terra con modifica del profilo naturale o esistente;
- c) l'occupazione parziale o totale, anche temporanea, con materiali o ramaglie;
- d) le nuove edificazioni, compresi i manufatti accessori o di pertinenza;

sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla l.r. 12/2055 art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d) e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) che sostituisce la disciplina di dettaglio prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. In ogni caso tali interventi non devono portare a differenti sagome, all'aumento del carico insediativo, delle superfici e delle volumetrie e dovranno essere supportati da appositi studi idrologici e verifiche idrauliche volti a definire la pericolosità idraulica delle aree interessate e dunque la compatibilità degli interventi proposti con le caratteristiche dei luoghi. Si precisa che le considerazioni e indicazioni suddette afferiscono esclusivamente ad aspetti di natura idraulica disciplinati dal r.d. 523/1904 e che ogni altra verifica e determinazione conseguente, in ordine alla disciplina urbanistica ed edilizia, sarà soggetta alle necessarie valutazioni puntuali in capo al Comune ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 380/2001.

Si specifica altresì che, per i Piani Attuativi, i Piani Esecutivi ed i Programmi Integrati d'Intervento, l'eventuale demolizione e ricostruzione dell'esistente dovrà essere oggetto di specifica regolamentazione nel rispetto delle funzioni dei piani stessi ai sensi delle norme vigenti, e che gli interventi di recupero sottotetto, da intendersi come ristrutturazione secondo la normativa vigente, sono consentiti nel rispetto di quanto stabilito dalle delibere consiliari;

- e) la realizzazione di recinzioni ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda;
all'interno del centro abitato e/o a ridosso di sedi viabili, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la posa di barriere di protezione anche sul ciglio di sponda, a tutela della pubblica incolumità;
- f) l'esecuzione di interventi di tombinatura del corso d'acqua (D. Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.);
potranno essere autorizzate opere di tale natura solo se imposte da ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità, supportate da adeguata motivazione tecnica;
- g) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che riducano la sezione di deflusso;
in caso di accertata impossibilità di diversa localizzazione, le stesse, potranno essere autorizzate, purchè interrato a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo ed adeguatamente difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

4.2.2 - Attività consentite, soggette a provvedimento autorizzativo

Sono consentite, sulla scorta di una documentazione progettuale idonea ai sensi della normativa vigente, redatta da tecnici abilitati, previo specifico provvedimento comunale, le seguenti attività:

- a) la realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo ed a quota non superiore al piano campagna, tali da non determinare deviazioni della corrente verso la sponda opposta;
le opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere comunque l'accesso al corso d'acqua; muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) la realizzazione di interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale;
- c) limitati interventi di copertura del corso d'acqua con grigliati metallici all'interno del centro abitato, a fronte di comprovate esigenze di ordine pubblico;
- d) nel caso di corsi d'acqua intubati, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti senza restringimento della sezione d'alveo;
- e) lo sradicamento di alberi e gli interventi di piantumazione;
- f) le recinzioni a distanza compresa tra i 4 m dal ciglio di sponda ed il limite della fascia di rispetto (ove questa sia superiore ai 4 m), che potranno essere realizzate solo in modo discontinuo, per tratti di lunghezza massima pari a 20 m, prevedendo comunque all'interno di ciascuna proprietà confinante un passaggio di larghezza idonea a garantire l'accessibilità per le normali operazioni di pulizia idraulica;
- g) la realizzazione di pavimentazioni di tipo stradale senza modifica del profilo naturale o esistente del terreno, sulla scorta di puntuali verifiche di carattere statico e geologico-tecnico che comprovino la compatibilità dell'intervento rispetto alle condizioni dell'alveo ed alle caratteristiche delle opere di difesa spondale presenti.
- h) la realizzazione di attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, guadi, accessi alla viabilità interpodere, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere); gli attraversamenti con luce superiore ai 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (Delibera Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2/99).
Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di 1 m rispetto all'intradosso della struttura.

In caso di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di opere di modesta importanza, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione a specifiche esigenze tecniche adeguatamente motivate.

In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Al Comune compete anche l'autorizzazione di **scarichi nei corsi d'acqua**, sotto l'aspetto esclusivamente quantitativo delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle N.T.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - al quale si rimanda - che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Il richiedente dovrà verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate; il manufatto di recapito dovrà essere comunque realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Nelle more dell'emanazione della succitata direttiva, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di accettabilità di portata di scarico:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Fermo restando il divieto di esercizio di attività estrattiva in alveo, ai sensi della L.R.14/98, l'attività di **asportazione di materiale inerte** dall'alveo è autorizzabile dal Comune, nel caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica.

Qualora il Comune riconosca come commerciabile il materiale da estrarre, il valore del medesimo, e quindi il corrispondente canone, viene stabilito dalla Regione Lombardia.

Il Comune può altresì autorizzare la realizzazione di **opere e manufatti funzionali alla derivazione di acque superficiali**.

La concessione di derivazione di acque superficiali rientra invece nelle competenze della Provincia di Como.

Le istanze relative a tutti gli interventi assentibili dovranno essere comunque supportate da specifica documentazione tecnica, comprensiva di una relazione che ne attesti la compatibilità con l'assetto idrogeologico dell'area.

Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di autorizzazione a soli fini idraulici e di concessione di area demaniale, il Comune farà riferimento ai decreti e disciplinari-tipo pubblicati dalla Regione Lombardia con D.D.G. 25125 del 13/12/2002.

5 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà acquisire apposito atto autorizzativo, da rilasciarsi a cura del comune, fatti salvi i casi di cui all'art. 80, comma 5, della L.R. 12/2005 e s.m.i..

6 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

I canoni regionali di polizia idraulica sono definiti nell'Allegato C della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003; i proventi introitati dal Comune sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione del reticolo minore.

7 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.

8 - PROCEDURE PER LA MODIFICA DELLE AREE RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di **sdemanzializzazione** sul reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio; l'Amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico all'interno della procedura stabilita con D.G.R. VII/20212 del 14/01/2005.

9 - RETICOLO MINORE AL CONFINE TRA DUE COMUNI

Nel caso di corso d'acqua appartenente al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il comune limitrofo, così da disciplinare le procedure per le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di area demaniale, i contenuti tecnici, l'eventuale ripartizione dei canoni e, in funzione di questi, definire l'ente responsabile della manutenzione e della gestione del corso d'acqua.